



REGOLAMENTO PER LA STIPULAZIONE DEI CONTRATTI DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

Art. 1. Definizione.

1. Ai fini del presente regolamento, si intende come contratto il rapporto regolato dagli artt. 1321 c.c. e ss. intercorrente fra l'Unione, o uno dei Comuni ad essa aderenti, e soggetti terzi, individuati secondo le normali procedure di selezione del contraente previste dalle vigenti leggi e regolamenti, con particolare riferimento al d.lgs. n. 50/2016.

Art. 2. Generalità.

1. Qualsiasi sia la forma di stipulazione del contratto, esso deve contenere i requisiti minimi di legge in ordine a:

- a) descrizione delle prestazioni,
- b) prezzi unitari a misura o a corpo,
- c) condizioni e termini di esecuzione delle prestazioni,
- d) modalità e tracciabilità dei pagamenti,
- e) penalità.

2. In ogni caso, l'aggiudicatario è tenuto a presentare le garanzie di cui all'art. 103, d.lgs. n. 50/2016.

Art. 3. Contratti stipulati in forma semplificata.

1. Per gli affidamenti di importo non superiore ad Euro 40.000,00 (quarantamila), aggiudicati a seguito di procedura negoziata, il contratto può essere stipulato mediante trasmissione a mezzo posta elettronica certificata da parte dell'Ufficio di copia firmata digitalmente della determinazione dirigenziale di affidamento e restituzione della medesima, sempre a mezzo posta elettronica certificata, previa apposizione di controfirma digitale da parte dell'aggiudicatario.

2. L'aggiudicatario potrà, in alternativa, restituire una copia cartacea della determinazione, sottoscritta manualmente e corredata da copia di documento di identità del sottoscrittore, mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento o strumento giuridicamente equivalente.

Art. 4. Contratti stipulati con la forma della scrittura privata.

1. Per gli affidamenti di importo superiore ad Euro 40.000,00 (quarantamila), aggiudicati a seguito di procedura negoziata, il contratto può essere stipulato con la forma della scrittura privata sottoscritta digitalmente dal Responsabile del Servizio competente e dall'aggiudicatario.

2. In alternativa, il contratto potrà essere sottoscritto in forma tradizionale ma le sottoscrizioni dovranno essere autenticate dall'Ufficiale rogante in servizio mediante firma digitale.

Art. 5. Contratti stipulati con la forma dell'atto pubblico amministrativo.

1. Negli altri casi il contratto deve essere stipulato con atto pubblico amministrativo informatico.

2. La stipulazione in forma pubblica può, in ogni caso, essere richiesta dall'Amministrazione, per particolari esigenze di opportunità, ovvero dall'aggiudicatario.

Art. 6. Norme applicabili.

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento o in caso di controversie sull'interpretazione del medesimo, si richiamano le norme del Codice civile e del d.lgs. n. 50/2016.